

Provincia di Arezzo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**n° 75 del 28/09/2017**

**OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATA IN HOUSE CORTONA SVILUPPO S.R.L.  
DETERMINAZIONE FINALE IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA A DOPPIO OGGETTO ED  
AFFIDAMENTO SERVIZI GEN.LI DI INTERESSE COMUNALE**

L'anno duemiladiciassette il giorno 28 - ventotto - del mese settembre alle ore 15:20 nella sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica**.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA	SINDACO	*
TANGANELLI LORENA	Consigliere	*
BIGLIAZZI VANESSA	Consigliere	*
OTTAVI SILVIA	Consigliere	*
FRAGAI GIANLUCA	Consigliere	*
PACCHINI LUCA	Consigliere	*
CAVALLI GINO	Consigliere	*
SARRI ELENA	Consigliere	*
GUERRINI EUGENIO	Consigliere	*
CATERINI PAOLA	Consigliere	*
SCORCUCCHI MATTEO	Consigliere	*
MANFREDA TEODORO	Consigliere	-
ROSSI PAOLO	Consigliere	-
MEONI LUCIANO	Consigliere	-
CARINI NICOLA	Consigliere	-
BERTI FABIO	Consigliere	-
FERRI ALESSANDRO	Consigliere	*

Presiede **Il Presidente del Consiglio, Tanganelli Lorena**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: **Il Segretario Comunale, Dott. Dottori Roberto**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** l'illustrazione del Sindaco, il cui intervento resta acquisito integralmente agli atti in formato digitale, ai sensi dell'art. 57 – comma 8- del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per le riprese audio e video del Consiglio Comunale;

### **Premesso che:**

- il Comune di Cortona è proprietario di una società partecipata denominata Cortona Sviluppo s.r.l., che gestisce per conto dell'Ente alcuni servizi ed in particolare la mattazione pubblica, la convegnistica ed i servizi cimiteriali;

- con propria precedente Deliberazione n. 9 del 13/02/2014 era stato stabilito di procedere all'individuazione di un socio privato all'interno della compagine societaria di Cortona Sviluppo s.r.l., attraverso lo svolgimento di una "gara a doppio oggetto" secondo i requisiti comunitari di Partenariato Pubblico Privato Istituzionale operante nei servizi di interesse generale;

- rispetto a tale procedura il Comune, affidando i compiti di eseguire la concreta procedura di gara direttamente alla Cortona Sviluppo s.r.l., aveva deciso di individuare un socio tecnico cui cedere il 40% delle quote societarie (come da Deliberazione C.C. n. 9/2014, confermata dalla Deliberazione G.C. n. 2/2015), confermando con diversi atti, nelle more dello svolgimento della gara suddetta, le modalità gestionali dei servizi già affidati alla Cortona Sviluppo S.r.l.;

### **Richiamati:**

- gli atti di indirizzo espressi a più riprese dalla Giunta Comunale, con i quali, nella complessità di una definizione puntuale dei contenuti della gara ed al contesto complessivo, sono stati definiti i contenuti dell'oggetto gestionale (Deliberazione G.C. n. 56 del 21/05/2015) e sono stati forniti puntuali dettagli in tema di attività della Società stessa e dei controlli da parte dell'Ente, accentuando e rendendo ancor più formali le modalità di concreto esercizio dei controlli medesimi (Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 22/12/2015). Inoltre, in specifico, con Deliberazione n. 22 del 17/02/2017, la Giunta ha tracciato un percorso di riorganizzazione complessiva della Società Cortona Sviluppo s.r.l., in attuazione della quale si è proceduto a quanto in appresso:

- rinnovamento della *governance* societaria (Consiglio di Amministrazione, Presidente e Collegio dei Revisori – il cui mandato era venuto a scadenza in data 30/04/2017), attraverso apposito avviso pubblico e successiva nomina attraverso Decreti Sindacali;

- valutazione contabile-patrimoniale di carattere straordinario della Società nel suo complesso;

- potenziamento degli aspetti relativi ai contenuti della trasparenza delle attività societarie, anche attraverso l'implementazione della sezione "Società Trasparente" sul portale di Cortona Sviluppo s.r.l.;

- affidamento di un incarico di legale di consulenza specialistica ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), punto 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (Provvedimento Dirigenziale n. 205/2017) necessario ad "accompagnare" il Comune di Cortona nella complessa procedura di riorganizzazione Societaria, con particolare riferimento alle problematiche emerse in ordine

alla gestione cimiteriale, nonché per valutare approfonditamente tutti gli aspetti relativi alla gara a doppio oggetto bandita da Cortona Sviluppo s.r.l. ed addivenire ad una definitiva determinazione in ordine all'aggiudicazione o all'annullamento della predetta procedura, nella costante e primaria esigenza di garantire la più efficiente ed efficace cura dell'interesse pubblico;

- acquisizione della quota assolutamente marginale ed insignificante del residuo capitale societario di proprietà privata, pari allo 0,02% (Rogito notarile del 23/02/2017, Repertorio n. 65634, Raccolta n. 18006);

- definizione ed approvazione del Regolamento per il Controllo analogo (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62/2017);

- messa a disposizione della società degli strumenti di gestione delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, quale la Piattaforma "Start" della Regione Toscana (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63/2017);

- definizione ed approvazione del nuovo Statuto della Società (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65/2017);

- prosecuzione dello svolgimento dei servizi affidati alla Cortona Sviluppo da parte dell'Ente, nelle more di ogni diversa determinazione, per come già disposto negli atti di proroga degli affidamenti in essere (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65/2017);

#### **Rilevato che:**

- in merito alla gestione dei servizi cimiteriali sono sorte problematiche operative legate, in particolare, all'emergere di un quadro operativo diverso da quanto prospettato in sede di gara, alla presenza di operazioni cimiteriali diverse da quelle inizialmente ipotizzate nell'Ente e problematiche giuridiche legate alle concessioni perpetue;

- anche sulla scorta di tali aspetti problematici l'Amministrazione e le diverse Strutture Comunali hanno svolto un'approfondita e delicata valutazione e sono state impegnate in un processo di approfondimento circa le sopravvenienze fattuali e di valutazione anche tecnico-giuridica in ordine all'assunzione della determinazione conclusiva, da un lato circa l'esito della gara a doppio oggetto e, dall'altro, qualora si fosse deciso per l'annullamento della stessa, in ordine alle attuali e future prospettive per quanto attiene alle modalità di gestione dei servizi affidati alla Società in house Cortona Sviluppo s.r.l.;

#### **Richiamata altresì:**

- a riguardo, la Deliberazione n. 121 del 31/08/2017, con la quale la Giunta Comunale, all'esito delle complesse ed approfondite valutazioni condotte sia sulla gara a doppio oggetto che, in generale, circa gli affidamenti dei servizi di mattazione, convegnistica e cimiteriali alla Società Cortona Sviluppo s.r.l., sono stati dettati indirizzi operativi per la gestione dei servizi stessi, tra i quali:

a) nel ribadire il proprio orientamento, ha proposto al Consiglio Comunale di deliberare l'annullamento della procedura di gara a doppio oggetto bandita da Cortona Sviluppo S.r.l.;

b) nel ribadire altresì l'importanza e la funzione strategica della società Cortona Sviluppo S.r.l., ha proposto al Consiglio Comunale di disporre l'affidamento in house alla Cortona

Sviluppo S.r.l. dei servizi ora gestiti, previo percorso di verifica tecnica circa la concreta sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016;

**Atteso che:**

- stante le considerazioni sopra espresse, le complesse attività di studio ed approfondimento condotte, nonché alla luce del materiale istruttorio, con particolare riferimento al parere legale reso all'esito dell'incarico di consulenza specialistica di cui in premessa e materiale istruttorio che, seppur non materialmente allegato, è conservato agli atti della presente Deliberazione, si ritiene assolutamente necessario, nel perseguimento costante della migliore cura degli interessi pubblici affidati al Comune di Cortona, quale Ente esponenziale della propria comunità, disporre quanto in appresso:

a) di procedere all'annullamento della procedura di gara a doppio oggetto bandita dalla Società Cortona Sviluppo S.r.l., in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13/02/2014 e volta all'individuazione di un socio privato all'interno della compagine societaria, attraverso lo svolgimento di una "gara a doppio oggetto" secondo i requisiti comunitari di Partenariato Pubblico Privato Istituzionale operante nei servizi di interesse generale;

b) di prendere atto che la Società in house Cortona Sviluppo S.r.l. è deputata alla produzione e gestione di servizi "di interesse generale" ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 175/2016 che, in quanto tali, sono essenziali ed infungibili per l'Ente, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, per quanto attiene, appunto, al soggetto strumentale all'Ente chiamato alla conduzione degli stessi;

c) di dichiarare per quanto esposto al precedente punto b), pertanto, che la Società in house Cortona Sviluppo S.r.l. è strumento imprescindibile "per il perseguimento delle finalità istituzionali" del Comune di Cortona, che, con il presente atto, ne ribadisce altresì la "compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa" ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 175/2016;

d) di disporre l'affidamento alla Società Cortona Sviluppo S.r.l. dei servizi cimiteriali (di cui all'annullata gara) in aggiunta a tutti gli altri che già svolge (gestione del servizio di mattazione comunale; gestione del Centro Convegni comunale di Sant'Agostino; gestione dei cimiteri comunali ed illuminazione votiva; svolgimento di attività di promozione turistica, di valorizzazione del territorio e promozione culturale a tutto tondo, anche alla luce di distinti affidamenti già disposti dalla Giunta Comunale con separati e specifici atti), il tutto in quanto gli affidamenti di che trattasi avvengono in quanto società in house, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 175/2016;

e) di prendere atto che relativamente alla definizione delle condizioni economiche dei rapporti tra Comune e Società si registrano le seguenti determinazioni:

- 0 di cui al protocollo numero 30969/17 relativa agli aspetti della convegnistica,effettuata in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del Codice dei Contratti e dell'articolo 5 del d.Ls 174/2016
- 1 di cui al protocollo numero 30477/17 relativa agli aspetti del mattatoio, effettuata in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del Codice dei Contratti e dell'articolo 5 del d.Ls 174/2016

- 2 di cui al protocollo numero 30973/17 relativa alla gestione dei Cimiteri, cui si aggiunge quella di cui al protocollo numero 30436/17 relativa agli aspetti manutentivi dello stesso, effettuate in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del Codice dei Contratti e dell'articolo 5 del d.Ls 174/2016
- 3 di cui al protocollo numero 30928/17 con la quale il Collegio Sindacale della Cortona Sviluppo si è espresso relativamente al complessivo equilibrio del budget previsionale derivante dall'attuazione delle condizioni economiche definite tra Comune e Società in merito a tali servizi ed al bilancio complessivo della Società ed esplicitate con nota n. 30927/17;
- 4 dell'atto della Giunta Comunale di cui al numero 136 del 26/09/2017;
- 5 di cui al protocollo numero 30806/17 rimessa dal Dirigente del Servizio Finanziario;
- 6 di cui al protocollo 30930/17 con la quale il Collegio di Revisione di questo Ente si è espresso su tale complessivo impianto e sul presente atto deliberativo;

f) di dare atto che, per effetto delle determinazioni di cui al presente provvedimento in ordine ai nuovi rapporti economici con la società, si rende necessario apportare al bilancio di previsione 2017/2019 dell'Ente le variazioni di cui agli allegati prospetti

**Visto** il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

**Visto** il Testo Unico delle Società Partecipate di cui al D.Lgs. n. 175/2016;

**Visti** gli artt. 48, 49 e 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visti** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto attiene alla regolarità tecnica e contabile;

Per tutto quanto sopra esposto, con voti unanimi, espressi per alzata di mano, dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di disporre, ai sensi di quanto indicato in premessa e per le ragioni ivi indicate, l'annullamento della procedura di gara a doppio oggetto bandita dalla Società Cortona Sviluppo s.r.l. in esecuzione in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13/02/2014 e volta all'individuazione di un socio privato all'interno della compagine societaria di Cortona Sviluppo s.r.l., attraverso lo svolgimento di una "gara a doppio oggetto" secondo i requisiti comunitari di Partenariato Pubblico Privato Istituzionale operante nei servizi di interesse generale, dando atto in particolare che:
  - a) l'annullamento appena disposto risponde a logiche di interesse pubblico, per come esplicitate in premessa, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 quinquies della Legge n. 241/1990 per come successivamente modificata;

- b) tale annullamento risulta rientrare nelle prerogative di questo organo ai sensi di quanto disciplinato negli atti di gara e quindi con una palese conoscibilità preventiva da parte dei concorrenti;
- c) l'annullamento sopra disposto produce limitati effetti di indennizzo a favore dei partecipanti, stante la rinuncia di due componenti su tre del RTI e stante la limitazione al solo danno emergente disposta dalla legge, che si concretizzano nella sola richiesta formulata dalla Ditta Caprini srl (formulata dal suo legale con nota protocollo 30273 richiedendo euro 8674,89), la cui valutazione finale viene demandata alla Giunta Comunale per eventuali definizioni;
- d) di dare atto che la Giunta Comunale, di concerto con la struttura tecnica e con l'intento di limitare gli effetti pregiudizievoli, valuterà in concreto la misura di tale restante indennizzo comunque entro il tetto massimo della richiesta, infondata, di cui alla nota sopra citata;
3. di prendere atto, per come necessario, che la società svolge servizi di interesse generale essenziali (art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016) e che tale circostanza (relativa ai servizi descritti in premessa e costituenti l'intero oggetto dell'operatività societaria) legittima il mantenimento della suddetta società, oggetto di specifica determinazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016;
4. di disporre, stante l'esigenza di garantire una corretta erogazione di servizi muniti di rilevanza ed interesse pubblico, l'affidamento in house per la durata di anni 5 (cinque) alla Società Cortona Sviluppo s.r.l., ai sensi degli artt. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e 5 del D.Lgs. n. 175/2016, dei seguenti servizi:
- mattatoio comunale;
  - convegnistica nel centro comunale di Sant'Agostino;
  - gestione dei cimiteri comunali;
  - eventuale svolgimento di attività di promozione turistica, formazione, valorizzazione del territorio e promozione culturale, per come verranno disposti con distinti affidamenti della Giunta Comunale con separati e specifici atti nella vigenza di tale periodo;
5. di dare atto, anche ai fini di motivare compiutamente quanto appena disposto in tema di affidamento, che tale valutazione attiene:
- alla prioritaria volontà di mantenere importanti e determinanti servizi all'interno della sfera di controllo comunale, mediante una gestione che, per i meccanismi che regolano l'in house, appare sostanzialmente diretta;
  - a quanto risultante dall'istruttoria effettuata a tali fini e risultante dalle singole schede che analizzano i vari servizi, debitamente richiamate in premessa;
  - alla valutazione generale sugli aspetti finanziari e di complessiva gestione della società, che non consentono una diversa determinazione risultando essenziale una gestione diretta di tali servizi ed il mantenimento, appunto, della Società Cortona Sviluppo s.r.l.;

- alla piena consapevolezza che la gestione in house appena disposta si colloca all'interno di un quadro operativo articolato e ben definito, frutto di recenti determinazioni di questa Amministrazione sul piano regolamentare ed amministrativo;
  - alla consapevolezza di una unicità patrimoniale tra Società e Comune/unico socio, che influisce in modo determinante sulle determinazioni delle condizioni economiche stante l'assenza di una contrapposizione contrattuale e lo svolgimento, per le citate esigenze di pubblico interesse, di una effettiva autoproduzione dei servizi suddetti mediante lo strumento dell'inhouse;
  - all'esercizio di una prerogativa esclusiva di questo organo circa i contenuti strategici dell'Ente ed alla determinazione di aspetti sottesi ad una insindacabile riserva di amministrazione;
  - alla condivisione dei prospetti economici complessivi della Società che determinano le condizioni economiche dei servizi, che risultano dalla nota n. 30927/17 rimessa dalla società e validati dal Verbale del Collegio di Revisione e dal Verbale del Collegio sindacale della società, per come espressamente approvati dalla Giunta Comunale con l'atto N. 136 del 26/09/2017, dando peraltro atto che gli stessi consentiranno interventi di adeguamento e che sono basati sul presupposto di una variazione del regolamento di polizia mortuaria, da valutare in imminenti sedute di questo organo;
6. di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2017/2019, approvato con proprio atto n. 26 del 18/03/2017, secondo quanto riportato nei prospetti allegati;
  7. di dare mandato alle diverse Strutture/Aree Organizzative del Comune di Cortona, ciascuna per quanto di specifica competenza, di provvedere all'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari alla concreta realizzazione di quanto disposto ai punti precedenti, ivi compresa l'ulteriore formalizzazione degli aspetti operativi di tale avvenuto affidamento, con particolare riferimento alla definizione di indirizzi di concreta operatività, di definizione degli aspetti del servizio e degli ambiti tariffari, specificando che tale definizione potrà anche giungere ad una sorta di contratto di servizio, per quanto la sostanziale unicità tra Comune e Società non richieda ulteriori passaggi di mero formalismo;
  8. di trasmettere la presente Deliberazione alle Strutture/Aree Organizzative Comunali coinvolte e, segnatamente, all'Area Amministrativa, all'Area Tecnica Lavori Pubblici ed all'Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di rispettiva competenza di cui al precedente punto n. 7;
  9. Indi, su proposta del Presidente, con voti unanimi, espressi per alzata di mano, dai n. 12 consiglieri presenti e votanti dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di completare il percorso di complessivo riassetto della gestione societaria alla luce della vigente normativa in materia di società in house, nonché per l'urgenza di garantire lo svolgimento senza soluzione di continuità dei servizi essenziali, di carattere generale, gestiti attraverso Cortona Sviluppo s.r.l.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio  
Tanganelli Lorena**

**Il Segretario Comunale  
Dott. Dottori Roberto**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e  
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**